



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO
DELL'UNIVERSITA' E NELLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE E PER IL COMITATO
DI SELEZIONE EX ART.55 DELLO STATUTO**

VERBALE dell'adunanza della Commissione Elettorale del giorno 08/09/12, alle ore 9.00.

La Commissione elettorale si riunisce in via Verdi 8 presso il Salone del Rettorato.

Sono presenti: il prof. Sergio Roda, il prof. Franco Pizzetti, il Prof. Rosario Ferrara, la dott.ssa Sabrina Gambino, il Dott. Francesco Occhipinti, la dott.ssa Gabriella Zampieri, e la Dott.ssa Caterina Carito.

Sono inoltre presenti, il Direttore Generale dott.ssa Loredana Segreto e, per l'Ufficio Elettorale, la dott.ssa Anna Lisa Messina e il sig. Renato Masin.

Il Presidente apre i lavori della Commissione illustrando ai membri della stessa nonché al Direttore Generale Dott.ssa Loredana Segreto le questioni interpretative discusse nella seduta precedente. Il Direttore Generale interviene richiamando all'attenzione della Commissione il contenuto dell'art. 49 "Rinvio a disposizioni generali" del "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie" che recita " Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto compatibili, le regole della normativa vigente relativa all'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali".

Il prof. Pizzetti dà lettura dell'art.30 del "T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" (D.P.R. 16.05.1960 n.570): "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c)


elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza; d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi; e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo”.

Il prof. Pizzetti dà altresì lettura dell'art. 41, comma 1 “Adempimenti della prima seduta” del D.lgs n.267/2000 c.d. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”; dà lettura dell'art. 69 “Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità” del D.lgs n.267/2000, c.d. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” richiamato: “1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esiste al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita



l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore”.

La Commissione ritiene, in conformità a tale rinvio da parte del Regolamento, di essere legittimata a verificare la legalità formale delle candidature presentate e non l'applicazione delle cause di ineleggibilità, all'interno delle quali rientra l'art. 2 comma 10 della legge 240/2010.

L'Ufficio elettorale comunica che tutte le candidature per il Senato Accademico e per il Comitato di selezione sono state presentate con le modalità prescritte rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del D.R. n 4286 del 17/07/2012 e dagli artt. 5 e 6 del D.R. n 4287 del 17/07/2012.




L'Ufficio elettorale comunica altresì di aver preventivamente eseguito un controllo formale sulla regolarità della presentazione delle candidature, sia per il personale docente, sia per il personale tecnico- amministrativo e sottopone all'esame della Commissione una tabella riassuntiva con l'elenco delle candidature presentate (all. 1).

L'ufficio elettorale pone all'attenzione della Commissione la candidatura presentata dal prof. Valter Cantino “per l'elezione del primo e del secondo turno del Senato Accademico”, per il quale ad oggi non risulta atto rettorale di nomina a Direttore di Dipartimento.

Il Pro Rettore rende edotta la Commissione circa la notifica in data 7.8.2012 di un ricorso al T.A.R Piemonte proposto dal Prof. Valter Cantino per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 25824 del 25 luglio 2012, con cui il Rettore ha dichiarato la propria “impossibilità di emanare il provvedimento finale di nomina” del ricorrente come Direttore del Dipartimento di Management dell'Ateneo torinese.

La Commissione, allo stato, all'unanimità, non ammette la candidatura del prof. Valter Cantino alla elezione degli otto Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico.

La Commissione, nel caso in cui sopravvenisse provvedimento del Rettore di nomina del prof. Cantino a Direttore di Dipartimento entro la data del 12 settembre 2012, o comunque in tempo utile per le elezioni, decide all'unanimità di ammettere la candidatura dello stesso autorizzando, sin d'ora, gli uffici ad inserire allora il nominativo tra i candidati alla elezione degli otto Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico.




02 3

L'ufficio elettorale dichiara che non sussistono altre questioni da sottoporre all'esame della Commissione elettorale.

La Commissione procede alla verifica formale delle candidature con esito positivo.

La Commissione all'unanimità ammette i candidati di cui all'allegato n.1, con l'eccezione, allo stato, del prof. Valter Cantino.

La verifica dei requisiti di eleggibilità, anche in riferimento all'art. 2 comma 10 della legge 240/10, avverrà in momento successivo all'elezione.

Null'altro essendovi da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 12.00.

Prof. Sergio Roda

Prof. Franco Pizzetti

Prof. Rosario Ferrara


Dott.ssa Sabrina Gambino,

Dott. Francesco Occhipinti

Dott.ssa Gabriella Zampieri

Dott.ssa Caterina Carito

Dott.ssa Loredana Segreto



The image shows several handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in a cursive style. From top to bottom, they appear to be: Sergio Roda, Franco Pizzetti, Rosario Ferrara, Sabrina Gambino, Francesco Occhipinti, Gabriella Zampieri, Caterina Carito, and Loredana Segreto.



A small, decorative handwritten flourish or signature mark located in the lower right quadrant of the page.